

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

---

### GRUPPO BANCA LEONARDO S.p.A.

Sede legale a 20121-Milano, Via Broletto n. 46

Telefono n. 02/72206202 - fax n. 02/72206528 - e-mail [privatebanking@bancaleonardo.com](mailto:privatebanking@bancaleonardo.com)

Sito internet [www.bancaleonardo.com](http://www.bancaleonardo.com)

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5412 e capogruppo del "Gruppo Banca Leonardo"

## OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

---

Nome e Cognome

Qualifica

N. iscrizione Albo

## CHE COS'E'

---

### PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI

Il pegno su strumenti finanziari (c.d. pegno rotativo) è l'atto con cui il cliente o un terzo garante costituisce in pegno a favore della Banca gli strumenti finanziari depositati nel deposito titoli e il saldo del conto corrente, a garanzia del pagamento delle somme dovute alla Banca da parte del cliente ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta (ivi compresi capitale, interessi, interessi di mora, commissioni, corrispettivi, accessori e spese) nonché per il soddisfacimento delle obbligazioni presenti e/o future in relazione alle quali il cliente possa essere chiamato a rispondere nei confronti della Banca ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta. Per la costituzione del pegno, la Banca pone in essere le formalità necessarie ai sensi della normativa e, in particolare, del decreto legislativo n. 213 del 24/6/1998 e del regolamento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22/2/2008.

### PEGNO SU GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il pegno su gestione di portafogli (c.d. pegno di valore) è l'atto con cui il cliente o un terzo garante costituisce in pegno a favore della Banca il valore dell'insieme degli strumenti finanziari presenti nella gestione di portafogli, a garanzia del pagamento delle somme dovute alla Banca da parte del cliente ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta (ivi compresi capitale, interessi, interessi di mora, commissioni, corrispettivi, accessori e spese) nonché per il soddisfacimento delle obbligazioni presenti e/o future in relazione alle quali il cliente possa essere chiamato a rispondere nei confronti della Banca ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta. Per la costituzione del pegno, la Banca pone in essere le formalità necessarie ai sensi della normativa e, in particolare, del decreto legislativo n. 213 del 24/6/1998 e del regolamento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22/2/2008.

### PEGNO SU CREDITI

Il pegno su crediti è l'atto con cui il cliente o un terzo garante costituisce in pegno a favore della Banca un credito, a garanzia del pagamento delle somme dovute alla Banca da parte del cliente ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta (ivi compresi capitale, interessi, interessi di mora, commissioni, corrispettivi, accessori e spese) nonché per il soddisfacimento delle obbligazioni presenti e/o future in relazione alle quali il cliente possa essere chiamato a rispondere nei confronti della Banca ai sensi della, o in relazione alla, linea di credito ricevuta. Tale tipologia di pegno è utilizzata dalla Banca principalmente in relazione ai crediti vantati dal cliente nei confronti di una compagnia assicuratrice o di una società di gestione in relazione alle somme, presenti e future, dovute rispettivamente in dipendenza di un contratto di assicurazione o di un fondo comune di investimento e rappresentato rispettivamente da una polizza o da un certificato cumulativo. Per la costituzione del pegno, la Banca pone in essere le formalità necessarie ai sensi della normativa e, in particolare, dell'art. 2800 del codice civile.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE****VOCI DI COSTO**

## SPESE FISSE

Costituzione della garanzia	Zero
Registrazione dell'atto in caso d'uso DPR 131/86	Secondo la normativa vigente
Escussione della garanzia	Recupero spese vive documentate sostenute dalla Banca

**RECESSO DAL CONTRATTO**

La Banca svincola i beni costituiti in garanzia nel momento in cui il cliente ha eseguito il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio in relazione alla linea di credito concessa dalla Banca.

**RECLAMI**

Il cliente può utilizzare sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a condizione che presenti preventivamente reclamo per iscritto all'Ufficio Reclami della Banca, presso la sede di Milano, Via Broletto 46. Il reclamo deve chiaramente identificare gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo e la sottoscrizione del cliente, anche laddove sia presentato da un rappresentante. La Banca si pronuncia sul reclamo entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per adempiere. Con riferimento ad operazioni di importo massimo pari a Euro 100.000 e non anteriori all'1 gennaio 2007, il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di trenta giorni può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con sede a Roma, Via Venti Settembre 97/E, telefono 0647929235, fax 06479294208, secondo le modalità indicate sul relativo sito internet. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

**LEGENDA**

<b>DPR 131/86</b>	Il decreto adottato il 26 aprile 1986, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
<b>Escussione del pegno</b>	In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca realizza il pegno, facendo vendere e/o chiedendo l'assegnazione dei beni oggetto della garanzia.